

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE

Provincia di Forlì Cesena

**DISCIPLINARE PER LE ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO ED
ASSUNZIONI PER SUPPLENZE
TEMPORANEE NEGLI ASILI NIDO E
CUCINA CENTRALIZZATA DELL'UNIONE
COMUNI DEL RUBICONE.**

Approvato con delibera di Giunta n. 5 del 01/02/2011

INDICE

- ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART.2 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**
- ART.3 - SUPPLENZE TEMPORANEE**
- ART.4 - ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PERSONALE SUPPLENTE**
- ART.5 - ASSEGNAZIONE FUNZIONALE DEL PERSONALE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**
- ART.6 - ASSUNZIONI PER SUPPLENZE TEMPORANEE**
- ART.7 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENTE TEMPORANEO**
- ART.8 - DURATA E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO**
- ART.9 - MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INCARICATO E TEMPORANEO**
- ART.10 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENTE**
- ART.11 - RINVIO**

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare contiene norme intese a stabilire le modalità per l'assunzione a tempo determinato e l'assunzione per supplenze temporanee del personale degli asili nido dell'Unione Comuni del Rubicone, con i profili professionali di **“Istruttore Educativo”**, **“Esecutore Scolastico Specializzato”** e **“Collaboratore Scolastico”**.

Art.2

Assunzioni a tempo determinato

1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate per il tempo strettamente necessario a sopperire esigenze straordinarie per i posti in cui sono accertate vacanze d'organico di pari profilo professionale o per garantire il sostegno ai/alle bambini/e con deficit o per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto.
2. Le assunzioni a tempo determinato sono disposte:
 - a) sulla base delle graduatorie predisposte dall'Unione, ai sensi del vigente Regolamento;
 - b) per l'accesso all'impiego, per i profili professionali di “Istruttore Educativo” – cat. C – e “Collaboratore Scolastico” – Cat. B3, in base all'ordine di graduatoria, a seguito di attivazione di specifiche aste con il centro per l'impiego, ai sensi della legge 56/87, per i profili professionali di “Esecutore Scolastico Specializzato” – cat. B1.
3. Le assunzioni sono effettuate sulla base dell'ordine di graduatoria per i profili professionali di cui alla lettera a) ed a seguito del superamento della prova di idoneità per i profili professionali di cui alla lettera b).
4. Le assunzioni annuali degli Istruttori Educativi (riferiti all'anno scolastico) sono effettuate per un massimo di 34 ore settimanali, comprensive della gestione sociale (30 + 4). Le assunzioni di personale con profili professionali di “Collaboratore scolastico” ed “Esecutore Scolastico Specializzato” sono effettuate per un massimo di 36 ore settimanali.
5. Il congedo ordinario (ferie) maturato dal personale assunto a tempo determinato con il profilo professionale di “Istruttore Educativo” deve essere usufruito alla fine del periodo lavorativo. Per il personale assunto con profilo professionale di “Collaboratore Scolastico” ed “Esecutore Scolastico Specializzato” deve essere usufruito: in parte nelle giornate chiusura del servizio (Natale/Pasqua) e per la restante parte alla fine del periodo lavorativo.

Art.3

Supplenze temporanee.

1. I/Le supplenti temporanei/e vengono chiamati/e, in via d'urgenza, per sopperire alle esigenze derivanti da un impedimento temporaneo del personale in servizio di profilo professionale corrispondente ovvero per ulteriori esigenze straordinarie;
2. Le assunzioni per supplenze temporanee vengono effettuate:
 - a) sulla base delle graduatorie predisposte dall'Unione, ai sensi del vigente Regolamento per l'accesso all'impiego, per i profili professionali di “Istruttore Educativo” – cat. C - e “Collaboratore Scolastico” – Cat. B3, in base all'ordine di graduatoria,
 - b) con chiamata diretta, nei limiti e con le modalità disposte dalle vigenti norme di legge, per il profilo professionale di “Esecutore Scolastico Specializzato” - Cat. B1 .

Art.4

Assunzioni a tempo parziale di personale a tempo determinato e personale supplente

1. Il personale assunto a tempo determinato ed il personale supplente può essere impiegato per prestazioni lavorative a tempo parziale. La percentuale di part-time è definita dal Responsabile del Settore Socio-Assistenziale ed Educativo per l'infanzia sulla base delle esigenze del servizio.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato part-time può essere disposta per il completamento dell'orario di lavoro del personale di ruolo part-time, nella medesima sede e in altre sedi. I completamenti orari dei part-time non prevedono la gestione in quanto questa è svolta dal personale di ruolo.

Art.5

Assegnazione funzionale del personale per assunzioni a tempo determinato.

1. Il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale ed Educativo per l'Infanzia provvede, almeno una settimana prima dell'avvio dell'attività didattica e previa verifica delle necessità organizzative, ad individuare i nominativi del personale disponibile all'assunzione a tempo determinato, seguendo:
 - a) per i profili professionali di "Istruttore Educativo" e "Collaboratore scolastico" l'ordine di graduatoria;
 - b) per il profilo professionale di "Esecutore Scolastico Specializzato", l'esito delle prove di idoneità conseguenti all'attivazione delle aste di cui alla Legge 56/87.
2. Il personale individuato conferma la propria disponibilità con un'accettazione scritta.
3. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte del personale di cui al comma 1, successivamente alla presentazione dell'accettazione scritta, comporta il depennamento dalla graduatoria per tutto l'anno scolastico (nel caso di "Istruttori Educatori" e "Collaboratori Scolastici") e l'affidamento al successivo candidato idoneo in caso di "Esecutore Scolastico Specializzato".
4. Al fine di salvaguardare la continuità didattica e la stabilità organizzativa, le operazioni di individuazione del personale già espletate non possono, in ogni caso, essere rinnovate per successive disponibilità di posti comunque verificatesi. Nel caso di rinuncia di personale assunto a tempo determinato o di sopraggiunte nuove esigenze, si provvederà alla sostituzione dei rinunciatari con assunzione di personale presente nella stessa graduatoria non avente contratti di assunzione in atto nell'anno scolastico in corso.
5. Nel caso in cui vengano meno le esigenze che hanno determinato l'assunzione, si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto individuale di lavoro. Il dipendente potrà essere riassunto sia per tempo determinato che per supplenze temporanee.

Art.6

Assunzioni per supplenze temporanee.

1. La chiamata per supplenze temporanee è disposta dal Responsabile del Settore Socio-Assistenziale ed Educativo per l'infanzia, tramite il preposto ufficio, sulla base di comprovate esigenze di servizio.
2. La supplenza temporanea viene attivata per i giorni strettamente necessari a garantire il normale svolgimento delle attività educative e di supporto (personale ausiliario e personale della cucina). La stessa può essere revocata in qualunque momento qualora vengano meno le necessità che l'hanno determinata.
3. Il personale dovrà essere reperibile telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 10,00 del mattino e dovrà raggiungere la sede di servizio assegnata entro 30 minuti dall'accettazione dell'incarico. In assenza di risposta, dopo 2 chiamate si passa al successivo della graduatoria.
4. La chiamata del personale supplente temporaneo viene effettuata dal competente Ufficio del Settore Socio-Assistenziale ed Educativo per l'infanzia mediante comunicazione telefonica o sms da registrare con l'indicazione della data, dell'ora di comunicazione e della persona che ne abbia dato risposta. Analogamente deve

essere annotata la mancata risposta con l'indicazione della data, dell'ora e della persona che ha effettuato la telefonata.

5. Le supplenze temporanee degli Istruttori Educativi sono conferite per un massimo di 7 ore giornaliere (con esclusione quindi della gestione sociale). Per i profili professionali di "Collaboratore scolastico" ed "Esecutore Scolastico Specializzato" sono conferite per un massimo di 7,12 ore giornaliere.

Art.7

Assunzione in servizio del personale incaricato a tempo determinato e supplente temporaneo.

1. Gli Istruttori Educativi, Collaboratori Scolastici ed Esecutori Scolastici Specializzati che abbiano accettato l'assunzione a tempo determinato devono assumere servizio, salvo gravi e comprovati motivi, alla data comunicata al momento dell'individuazione ed indicata nel contratto individuale di lavoro, pena la decadenza dall'assunzione.
2. In caso di supplenze temporanee, le stesse figure professionali di cui al punto 1) devono assumere servizio, entro 30 minuti dalla chiamata, come previsto dal precedente art. 6, pena la decadenza della supplenza.
3. Sia in caso di assunzioni a tempo determinato che di supplenze temporanee, verrà predisposto, dal Settore Personale dell'Unione, il contratto di lavoro da firmare dalle parti.

Art.8

Durata e prosecuzione del rapporto di lavoro del personale supplente temporaneo.

1. Nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto all'assunzione con supplenza temporanea, prosegua nell'assenza senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo, la supplenza già assunta è prorogata sino al rientro del titolare.
2. Il personale assunto in sostituzione di dipendenti, può essere prorogato o riassunto, nello stesso ruolo, per sostituire assenze di altro personale del medesimo nido.
3. Il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. 26/03/2001 n. 151 (allattamento) può essere nominato per l'intero orario di servizio qualora il dipendente avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio di cui sopra si assenti anche per le rimanenti ore.
4. Nel caso il titolare concluda l'assenza durante il periodo di sospensione delle attività (periodo di Natale, Pasqua, Consultazioni elettorali, ecc...) e si assenti nuovamente a decorrere dal primo giorno di inizio delle attività ovvero proroghi l'assenza, la supplenza già conferita sino all'ultimo giorno delle attività può essere confermata allo/a stesso/a supplente a partire dal primo giorno di inizio attività e per tutta la durata successiva all'assenza del titolare. Qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore al periodo di sospensione delle attività e fino ad una data successiva a detta sospensione, la continuità della supplenza temporanea viene garantita per tutto il periodo dell'assenza, con sospensione del rapporto di lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche-educative.

Art.9

Modifiche del rapporto di lavoro del personale incaricato e temporaneo.

1. Qualora, per esigenze di servizio ed in riferimento a specifiche motivazioni, sia necessario aumentare la quantità della prestazione lavorativa del dipendente tempo determinato o supplente temporaneo assunto a tempo parziale il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale ed Educativo per l'infanzia, per il tramite del preposto Ufficio, invia proposta di modifica, individuando la quantità di ore di servizio che

l'interessato deve effettuare, nonché la decorrenza della modificazione del rapporto al Settore Personale, che provvede alla modifica del contratto di lavoro.

2. Se vengono a cessare le esigenze di servizio o le condizioni che hanno determinato la modifica di cui al comma precedente, il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale ed Educativo per l'infanzia ne dà comunicazione al Responsabile del Settore Personale, che, con proprio atto, dispone nuovamente la modifica del rapporto, che comunque non potrà essere di quantità oraria inferiore a quello conferito in origine.

Art.10

Costituzione del rapporto di lavoro del personale con incarico a tempo determinato e/o supplente.

Il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato e/o supplente – decorrenza, durata, termine, inquadramento giuridico ed economico -, è costituito con la sottoscrizione, presso il Settore Personale dell'Unione Comuni del Rubicone, del contratto individuale di lavoro, nel rispetto delle norme di legge e dei CC.CC. NN.LL. vigenti nel tempo.

Art.11

Rinvio

Per quanto non espressamente regolamentato con il presente Disciplinare, trovano applicazione le norme di settore vigenti in materia, sia di natura contrattuale che legislativa ed, in subordine, le norme regolamentari dell'Ente.